

LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO.

*[Le società intitolate dal mutuo soccorso]
in Inghilterra, in Francia, in Piemonte, nella Lombardia e altrove
consequirono oggimai tale importanza
da meritarsi le cure de' filantropi, le sollecitudini de' governi,
la considerazione e le laudi de' filosofi e degli economisti.
Pietro Sbarbaro (1838-1893) giornalista, sociologo e politico*

Gli artt. 42-44 del Codice del Terzo settore (CTS, emanato con d.lgs. 03 luglio 2017, n. 117) disciplinano le **società di mutuo soccorso**, le quali costituiscono forma tipica di Ente del Terzo settore (ETS) e accedono ad un'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ex art. 46, co. 1, lett. f CTS ed art. 3, co. 1, lett. f D.M. 106/2020.

1. Breve storia dell'associazionismo mutualistico.

Giuridicamente parlando, la **mutualità** descrive quelle *associazioni* la cui nascita e adesione avviene su base *volontaria*, regolate dal *principio dell'aiuto scambievole, senza scopo di lucro*. Si dovrebbe quindi escludere il carattere mutualistico per quelle associazioni che, pur fornendo prestazioni previdenziali e/o assistenziali, prevedono l'obbligo di adesione per determinate persone o categorie professionali, e/o l'obbligo di contribuzione.

Una mutualità nei suoi tratti essenziali è rinvenibile in tutta la storia occidentale. Nell'antica Roma i *collegia funeraticia* provvedevano a garantire le onoranze funebri e i soccorsi alle famiglie dei soci defunti. Nel Medioevo sorsero per scopi analoghi le cd. "confraternite della buona morte", i "fratelli della misericordia", ecc. La mutualità in senso moderno si affaccia a cavaliere tra il Settecento e l'Ottocento, con le *friendly societies* in Gran Bretagna, le *associations ouvrières* o *compagnonnages* in Francia, le *mutue* o *società di mutuo soccorso* in Italia. Lo scopo è il sostegno economico degli associati nell'era dell'avvento dell'industria, ad esempio fornendo assistenza in caso di rovesci finanziari, assicurando un vitalizio per la vecchiaia o facilitando l'acquisto di attrezzi del mestiere.

Nel corso dell'Ottocento, la mutualità assume due diverse direttrici, non pienamente coerenti con l'impostazione iniziale:

1. I crescenti oneri finanziari richiesti alle tradizionali associazioni mutualistiche comportarono il sorgere di vere e proprie *imprese*, le *cooperative*, nelle quali, ferma l'assenza del fine di lucro, l'oggetto sociale consisteva nel servizio degli associati in quanto portatori di analoghi bisogni e interessi.

2. Le prestazioni erogate assunsero progressivamente carattere *obbligatorio* e *generalizzato* a varie categorie sociali, a mezzo di una *fiscalizzazione degli oneri sociali*, in quanto sostenuti dalle

contribuzioni coattive delle categorie economiche interessate, ovvero posti a totale carico della collettività¹.

In Italia, la costituzione di associazioni mutualistiche ebbe un decisivo incoraggiamento con l'art. 32 dello Statuto albertino, il quale proclamava la libertà di riunione pacifica e senz'armi e, in conseguenza, una certa libertà di associazione, seppur condizionata alla regolazione posta dalla legge (limite naturalmente assente negli artt. 17 e 18 Cost.).

Con **l. 15 aprile 1886, n. 3818** – ancora oggi in vigore – era data compiuta disciplina alle **società di mutuo soccorso**. Ivi si prevedeva la possibilità di acquisire la personalità giuridica e si delineava le caratteristiche essenziali di tali società: a) il soccorso ai soci come finalità; b) il risparmio come mezzo; c) la mutualità come vincolo.

L'intento del legislatore storico era evitare che la concentrazione delle risorse economiche e della classe operaia attraverso le società di mutuo soccorso diventasse un potenziale strumento di sedizione e di scontro sociale fuori controllo. Da qui la tassativa definizione delle finalità operative ad opera del testo originario della legge del 1886: *“assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti”* (art. 1); *“cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica”* (art. 2)².

Le società di mutuo soccorso conobbero un'alternata fortuna negli anni del Fascismo, a causa della contiguità di molte mutue con gli ambienti del Socialismo e, di contro, della ricerca del consenso da parte del Regime, il quale emanò vari provvedimenti tendenti ad affermare l'obbligatorietà delle prestazioni mutualistiche ancora largamente fondate sul principio volontaristico.

Con l'avvento della Repubblica, il mutualismo assunse progressivamente una funzione residuale, poiché molte delle originarie funzioni di assistenza furono poste dalla Costituzione in capo alle istituzioni statali di previdenza e assistenza. Nondimeno, l'art. 45, co. 1 Cost. enuncia a chiare lettere il valore della mutualità: *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità”*³.

2. La disciplina della l. 3818/1886, come riformata nel 2012.

Con l'art. 23 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modd. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, dopo quasi 130 anni e numerosi tentativi senza successo, si è provveduto ad aggiornare la legge istitutiva delle società di mutuo soccorso.

¹ Per le considerazioni finora esposte, cfr. la voce *Mutualità* dell'Enciclopedia Treccani, consultabile al sito www.treccani.it/enciclopedia/mutualita/#:~:text=mutualit%C3%A0%20Nel%20linguaggio%20giuridico%20e,assenza%20del%20fine%20di%20lucro.

² Cfr. l'articolo pubblicato in www.smscc.it/CREVESMUS/pag_storia_sms.htm.

³ Cfr. S. MAGGI e M. TABORRI, *Le società di mutuo soccorso. Un patrimonio tra passato e presente*, in www.mutuacesarepozzo.org/upload/73-News/storia-del-mutualismo_2017.pdf.

All'esito della novella, le società di mutuo soccorso possono svolgere attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, di inclusione sociale⁴ (art. 1, co. 2, lett. a-d l. cit.), anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al d.lgs. 502/1992 ss.mm.ii. (art. 1, co. 3 l. cit.); nonché attività educative e culturali (art. 2, co. 1 l. cit.). Non possono invece svolgere attività diverse da quelle previste dalla l. 3818/1886, né attività di impresa (art. 2, co. 2 l. cit.).

Ai sensi dell'art. 3, co. 3-4 l. cit., è possibile individuare due categorie di soci:

- Soci ordinari, i quali partecipano allo scambio mutualistico. Deve trattarsi di persone fisiche, di società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi, questi ultimi due in rappresentanza dei propri soci o lavoratori iscritti;
- Soci sostenitori, i quali non partecipano allo scambio mutualistico, ma sostengono finanziariamente le attività delle società di mutuo soccorso di cui fanno parte. Può trattarsi di persone fisiche o di soggettività giuridiche. Sembra ammesso che un socio ordinario sia anche socio sostenitore.

Le società di mutuo soccorso, che non si occupino di attività educative e culturali, non possono avere rapporti economici ed operativi nei confronti di soggetti che non siano soci. Tuttavia, con la riforma del 2012, anche nel campo dell'assistenza socio-sanitaria è possibile derogare a tale principio, mediante il cd. criterio della mutualità mediata. Una società di mutuo soccorso può aderire in qualità di socio ad un'altra, a condizione che quest'ultima svolga le proprie attività istituzionali in favore dei membri persone fisiche della società aderente. In questo modo, si consente alle realtà minori di continuare a svolgere la loro funzione in campo socio-sanitario, perché i soci della società aderente riceveranno le prestazioni mutualistiche da parte della società maggiore⁵.

Nel complesso, le società di mutuo soccorso si distinguono dalle *mutue assicuratrici* ex artt. 2546-2548 c.c. Mentre l'assicurazione comporta il trasferimento del rischio dal soggetto assicurato alla società di assicurazione; il mutuo soccorso esclude tale trasferimento, considerato che tali società possono erogare servizi e somme di denaro nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In passato, le società di mutuo soccorso non avevano l'obbligo di iscriversi in pubblici registri. L'art. 4 l. 3818/1886 contemplava l'iscrizione nel "registro delle società" di cui all'art. 91 del Codice del commercio del 1882, quale adempimento meramente *facoltativo* e previsto *ai soli fini dell'ottenimento della personalità giuridica*. Oggi, ai sensi dell'art. 23, co. 1 d.l. 179/2012, tutte le società di mutuo soccorso sono tenute all'iscrizione presso il Registro delle imprese, nella sezione "*imprese sociali*" (conseguendo così la personalità giuridica), secondo i criteri fissati dal decreto

⁴ Le società di mutuo soccorso principalmente impegnate in attività socio-sanitarie provvedono alla copertura dei bisogni dei soci e dei loro familiari a seguito di malattia, infortunio o particolari eventi che incidono sulla vita e sulla capacità lavorativa, fornendo servizi, sussidi in caso di malattia e rimborsi per una vasta gamma di spese: ricoveri in case di cura, analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, visite specialistiche, ticket sanitario, ecc.

⁵ Cfr. P. PUTZOLU, *Riforma delle Società di mutuo soccorso: dal 1800 ad oggi*, in www.mutuaoggi.org/riforma_societa_mutuo_soccorso_copertura_sanitaria_educazione_cultura/.

del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2013, nonché, in modo automatico, in una apposita sezione dell'Albo delle società cooperative (ASC) di cui al d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220⁶.

3. Le società di mutuo soccorso nel Codice del Terzo settore.

L'art. 42 CTS contiene un rinvio integrale alla l. 3818/1886 ss.mm.ii. I successivi due articoli, che esauriscono il Capo VI del Titolo V del Codice dedicato a tali società, si limitano a porre alcune deroghe alla normativa di settore:

- L'art. 8, co. 3 l. 3818/1886 sancisce che in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ex artt. 11 e 20 l. 59/1992. Tuttavia, ai sensi dell'art. 43 CTS, le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del CTS, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS), mantengono il proprio patrimonio;

- L'art. 44, co. 1 CTS esonera le società di mutuo soccorso dall'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali ex art. 11 l. 59/1992, rubricato *Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione*;

- L'art. 44, co. 2 CTS sancisce che, in deroga all'art. 23, co. 1 d.l. 179/2012, conv. con modd. in l. 221/2012, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a €50.000 e che non gestiscono fondi sanitari integrativi. Per tutte le altre, l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, sezione "imprese sociali", soddisfa il requisito di iscrizione al RUNTS.

Infine, un'ultima norma del Codice cita le società di cui trattasi, nel Titolo X, dedicato al regime fiscale degli enti del Terzo Settore. L'art. 85, co. 5 CTS (rubricato *Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali*) stabilisce che il socio di una società di mutuo soccorso può detrarre dall'IRPEF lorda un importo pari al 19% dei contributi associativi versati, per un importo non superiore a €1.300, purché la società operi esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 l. 3818/1886, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

4. La natura giuridica delle società di mutuo soccorso.

A conclusione delle considerazioni sopra esposte, si può dare conto del dibattito dottrinario in ordine alla qualificazione giuridica delle società di mutuo soccorso (d'ora in poi, SMS).

Secondo una prima tesi, basata sull'assenza di attività d'impresa, le SMS sarebbero enti di natura associativa non societaria, riconducibili alla categoria degli *enti mutualistici diversi dalle società* ex art. 2517 c.c. Tale norma renderebbe inapplicabile alle SMS la disciplina codicistica dettata per le cooperative. Le SMS sarebbero quindi soggette alla l. 3818/1886 e alla disciplina del

⁶ Cfr. R. Bemi, *Le Società di Mutuo Soccorso. Approfondimento giuridico*, in www.nuke.associazionintesa.it/Portals/0/societa%CC%80%20mutuo%20soccorso%20def.pdf.

Libro I c.c. in materia di associazioni. Sotto il profilo tributario, le SMS costituirebbero *enti non commerciali*.

In accordo ad una seconda tesi, le SMS dovrebbero essere sussunte nelle società cooperative. A sostegno, si afferma che le SMS farebbero storicamente parte del “movimento cooperativo”. Inoltre, a seguito della riforma del 2003, l’art. 2511 c.c. non fa più riferimento al profilo dell’impresa quale elemento essenziale della nozione di cooperativa, il che renderebbe le SMS delle “società cooperative a mutualità pura”, quale specie del genere “cooperative a mutualità prevalente” ex art. 2512 c.c. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2520, co. 1 c.c., alle SMS si applicherebbero in via diretta le norme del Libro V, Titolo VI c.c. (*Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici*), in quanto compatibili con la legge del 1886, oltre alla restante legislazione in materia di cooperazione, avente carattere generale e non settoriale.

Una terza tesi, ormai superata, inquadrava le SMS tra le mutue assicuratrici minori, o “*mutue assicuratrici regolate da leggi speciali*” ex art. 107 disp. att. c.c., che assoggetta tali realtà alle norme sulle mutue assicuratrici di cui al Libro V, Titolo VI, Capo II c.c. (e quindi alle norme sulle cooperative, in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 2547 c.c.). La teoria fu elaborata nel tempo in cui l’art. 9, n. 2 l. 3818/1886, nel prevedere l’esonero delle SMS dalla tassa sulle assicurazioni, presupponeva in qualche modo la possibilità di esercizio di una tale attività (ma cfr. ora quanto affermato nel par. 2).

In sintesi, le SMS sono certamente appartenenti al generico concetto di “**cooperazione con carattere di mutualità**” ex art. 45, co. 1 Cost. Sono società speciali e tipiche, la cui disciplina fondamentale si rinviene nella l. 3818/1886. Di conseguenza, risulteranno applicabili in via analogica – e non in forza di un rinvio, assente nella legge del 1886 – le norme del Codice civile in materia di società cooperative. Non però ai fini fiscali, dal momento che, secondo la ricostruzione più accreditata, le norme tributarie che disciplinano le agevolazioni fiscali ed il presupposto di imposta non sono suscettibili di estensione analogica.

Le SMS costituiscono una schema societario tipico a beneficio dei privati per il perseguimento dei loro *scopi mutualistici*: l’iscrizione nel registro delle imprese si configura quale presupposto, oltre che dell’acquisto della personalità giuridica, anche della configurazione tipologica delle SMS e, quindi, dell’applicabilità della disciplina ad esse dedicata. Al di fuori di tali schemi, i medesimi scopi mutualistici risulteranno perseguibili unicamente a mezzo di associazione non riconosciuta: si è parlato a questo proposito di **SMS irregolari**, in quanto enti mutualistici non societari, cui non si applica la l. 3818/1886. La SMS irregolare potrà quindi esercitare attività mutualistiche anche diverse da quelle previste dalla legge del 1886, nonché l’attività commerciale⁷.

Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Per www.italiaius.it

Malo, 05 ottobre 2021

⁷ Per le considerazioni di questo paragrafo si è profondamente debitori di R. BEMI, *Le Società*, cit.